

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XC.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Autorizzazione agli istituti esercenti il credito fondiario a derogare alla loro competenza territoriale per operazioni nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3080)	1204	Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3119)	1205
PRESIDENTE	1204	PRESIDENTE	1205, 1206, 1207
Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico, alle indennità di trasferta, di missione e di marcia ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed agli appartenenti all'Arma dei carabinieri (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3099)	1204	NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	1206
PRESIDENTE	1204, 1205	RAFFAELLI	1206
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	1204	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Proroga al 31 dicembre 1963 dei termini relativi alla circolazione dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3100)	1205	Trattamento tributario dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3137)	1207
PRESIDENTE	1205	PRESIDENTE	1207, 1208
BIMA <i>ff. Relatore</i>	1205	TERRAGNI, <i>Relatore</i>	1207
		RAFFAELLI	1208
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1209

La seduta comincia alle 13.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*,
legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione agli istituti esercenti il credito fondiario a derogare alla loro competenza territoriale per operazioni nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3080).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione agli istituti esercenti il credito fondiario a derogare alla loro competenza territoriale per operazioni nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno (3080). Su tale disegno di legge riferirò io stesso brevemente.

Gli istituti esercenti il credito fondiario vengono facoltizzati a derogare alla propria competenza territoriale cui sono tuttora legati, per realizzare investimenti nel territorio in cui opera la legge istitutiva della Cassa per il mezzogiorno, 10 agosto 1950, n. 676, limitatamente però alla concessione di mutui a favore dell'edilizia popolare e comunque non di lusso. Si è osservato, in sostanza, che questi istituti hanno notevoli capacità finanziarie, e potrebbero, quindi, concorrere al progresso generale del Paese operando anche al di fuori della propria competenza territoriale. Però, al fine di non concedere loro una operatività indiscriminata che potesse prescindere dalla loro caratteristica di diretta conoscenza della clientela, si è limitata la loro capacità di azione fuori territorio, soltanto alle opere nei territori in cui esercita la propria attività la Cassa del Mezzogiorno e limitatamente alle costruzioni rientranti nell'edilizia popolare ed economica. Questo il contenuto dell'articolo unico del disegno di legge già approvato dal Senato della Repubblica.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare la dichiarazione è chiusa. Passiamo quindi all'esame dell'articolo unico del disegno di legge:

« Gli Istituti esercenti il credito fondiario sono facoltizzati a derogare alla propria competenza territoriale, soltanto per operazioni da effettuarsi nel territorio di competenza della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e limitatamente ai mutui su beni urbani, concernenti l'edilizia popolare ed economica ai

sensi del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni ».

Il disegno di legge che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico, alle indennità di trasferta, di missione e di marcia ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed agli appartenenti all'Arma dei carabinieri (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3099).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico, alle indennità di trasferta, di missione e di marcia ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed agli appartenenti all'arma dei carabinieri ».

Il Relatore, onorevole Napolitano, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. La legge sulla contabilità dello Stato prevede i limiti di importo per le aperture di credito a favore dei funzionari delegati per il pagamento delle spese relative previste nella predetta legge. Tali limiti si erano già dimostrati assolutamente inadeguati, per cui con la legge 27 febbraio 1958, in attesa della riforma della legge sulla contabilità dello Stato, si stabilì, per tre esercizi finanziari, d'aumentare questo limite, senonché non si è provveduto a prorogare la scadenza delle norme, per cui il Tesoro si è trovato nella condizione di dover preparare una nuova legge che potesse comprendere anche l'esercizio 1960-61 trascorso. È evidente che data la intercorsa svalutazione monetaria non si può stare nei limiti stabiliti precedentemente dalla legge di con-

tabilità, per cui propongo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo quindi all'esame dell'articolo unico del disegno di legge:

« In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è consentita, per gli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 e 1964-65, la emissione di aperture di credito per il pagamento delle spese seguenti, facenti carico al Ministero dell'interno, entro i limiti di importo indicati per ciascuna spesa:

a) per l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza ai funzionari di pubblica sicurezza al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della Arma dei carabinieri . L. 40.000.000

b) per l'indennità giornaliera di ordine pubblico ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri » 60.000.000

c) per le trasferte ed il rimborso di spese di trasporto ai funzionari di pubblica sicurezza, agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori residenza; per la indennità di missione ed il rimborso di spese di trasporto agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; per l'indennità di marcia agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per i servizi resi nell'interesse della sicurezza pubblica. L. 40.000.000»

Il disegno di legge che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga al 31 dicembre 1963 dei termini relativi alla circolazione dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3100).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga al 31 dicembre 1963 dei termini relativi alla circolazione dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 ».

In assenza del Relatore onorevole Matteotti, se non vi sono obiezioni riferirà l'onorevole Bima.

(Così rimane stabilito).

BIMA, *ff. Relatore.* La Zecca fu autorizzata ad effettuare la coniazione di monete da 500 destinate alla sostituzione dei biglietti di banca di pari taglio. Senonché, in questi anni, si è verificato un maggior fabbisogno di circolazione del taglio da lire 500 e la Zecca non ha ancora potuto provvedere alla coniazione delle monete sufficienti a sostituire tutti i biglietti di banca. Con questo articolo, già approvato dal Senato, si chiede di prorogare al 31 dicembre 1963 i termini stabiliti dall'articolo 2 della legge n. 1141 del 1957.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa. Passo, quindi, all'esame dell'articolo unico del disegno di legge:

« A modifica di quanto disposto con il terzo comma dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, i termini relativi alla emissione e cessazione del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 nonché alla loro sostituzione con monete d'argento di pari taglio, non potranno essere successivi al 31 dicembre 1963 ».

Il disegno di legge che consta di un articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà direttamente votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli Agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3119).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1961

dell'arma dei carabinieri, del corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato ».

L'onorevole Francesco Napolitano ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore. Il trattamento dell'indennità di alloggio al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo della pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato è stato sempre praticato in considerazione dello speciale servizio che tale personale deve svolgere, e per il quale è soggetto a continui trasferimenti di sede.

Si è quindi dovuto procedere all'adeguamento dell'indennità di alloggio ed a questo si provvede con la legge 7 marzo 1953, n. 193. Tale provvedimento stabiliva l'indennità di alloggio per tutti gli ufficiali, dai gradi elevati fino ai militari di truppa; oggi si è ritenuto che l'indennità di alloggio per i sottufficiali, per i militari di truppa e per gli ufficiali subalterni sia assolutamente inadeguata a quelle che sono le attuali necessità, e si è ritenuto altresì che invece le indennità di cui attualmente fruiscono gli ufficiali superiori siano ancora sufficienti.

Il disegno di legge prevede all'articolo 1 lo adeguamento per i vari Corpi; l'articolo 2, poi, equipara l'indennità di alloggio dei primi capitani a quella dei maggiori. Nei successivi articoli, il provvedimento precisa anche che l'indennità di alloggio è concessa nella intera misura al personale che è costretto a vivere in caserma per ragioni di servizio, mentre deve mantenere la famiglia fuori della caserma stessa; che detta indennità, nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1950, n. 44, non può essere conservata oltre il termine di tre anni dalla data dell'effettuato trasferimento del personale ivi previsto. L'articolo 5, l'articolo 6 e l'articolo 7 concernono lo stesso argomento. In conclusione ritengo che questa sia una legge quanto mai opportuna.

Ho piuttosto un'osservazione da fare, ed è quella che l'aumento è stato previsto solamente per i militari di truppa, per i sottufficiali e gli ufficiali subalterni, mentre non è stato previsto per gli ufficiali superiori. Sono dell'avviso che anche per questi gradi più elevati l'indennità di alloggio non sia più adeguata. Comunque, di questo torneremo a parlare in altra circostanza e in sede più opportuna.

PRESIDENTE. Nel dichiarare aperta la discussione generale comunico che l'onorevole Raffaelli ha presentato un emendamento all'articolo uno, con il quale intende inserire dopo le parole « il Corpo forestale dello Stato » le altre « e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

RAFFAELLI. La legge 13 marzo 1961, n. 469, ha riordinato i servizi antincendi e lo stato giuridico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che dipendevano dagli enti provinciali. Questo ha creato una serie di problemi anche economici, e al riguardo l'articolo 19 della stessa legge stabilisce di applicare le norme previste per gli impiegati dello Stato, salvo per quanto riguarda particolari materie. Dopo gli articoli 75, 76, 77 e 78 del provvedimento, che regolano fondamentalmente la questione, l'articolo 79 prevede l'estensione della indennità di alloggio usufruita dalle guardie di pubblica sicurezza nelle misure attualmente in vigore. Ora, si rende necessario estendere anche le norme di cui al presente disegno di legge al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: di qui il mio emendamento.

Si avrebbe altrimenti una sperequazione inammissibile, in contrasto con una legge recente che stabilisce condizioni giuridico-economiche di parità. L'esclusione dei vigili del fuoco non soltanto quindi non ha alcun fondamento giuridico, ma crea un legittimo e giuridico stato di agitazione in quanto ciò potrebbe avere influenza anche sulla formazione del trattamento di quiescenza.

Questa mi sembra una richiesta accettabile, che soprattutto non crea alcun problema. Mi è sembrato a tal proposito di udir mormorare dall'onorevole Relatore l'esistenza di un « problema di copertura », ma questo non può e non deve essere. Non si può infatti opporre tale questione a un argomento di giustizia, non lo credo assolutamente possibile!

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore. Veramente, esistono dei motivi non soltanto di copertura (ché a questa bisognerebbe provvedere in tutti i modi, una volta stabilito il diritto dei vigili del fuoco alla indennità di alloggio); ritengo invece che tale indennità sia stabilita per i Corpi accennati dall'articolo 1 in quanto essi sono soggetti a continui trasferimenti per motivi di servizio: ciò che invece mi sembra non accada per il corpo dei vigili del fuoco, per cui non si profila alcuna sospesa esigenza.

Comunque, se essendo i vigili un Corpo nazionale, questi venissero anche loro ad es-

sere soggetti a un trasferimento, ritengo in tal caso sia opportuno presentare separatamente una altra proposta. Comunque sarà opportuno approfondire la questione.

PRESIDENTE. Effettivamente, mi sembra l'unica cosa da farsi. Un rinvio potrebbe chiarire molti dubbi e prepararci serenamente la strada verso la risoluzione del problema.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta per maggiori accertamenti sul problema connesso alla presentazione dell'emendamento Raffaelli.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Trattamento tributario dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento tributario dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato » (3137).

L'onorevole Terragni ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TERRAGNI, *Relatore*. La materia legislativa oggetto della proposta di legge in esame trova i suoi precedenti in cinque leggi, e precisamente in quelle del 14 aprile 1948, n. 496; 18 aprile 1951, n. 581; 22 dicembre 1951, n. 1379; 10 marzo 1953, n. 110; 27 maggio 1958, n. 358 e riguarda specificamente i concorsi pronostici esercitati con le dizioni di Totocalcio, Totip, Enalotto.

La legge 14 aprile 1948, n. 496, è quella che per prima affronta il problema e cioè conferisce allo Stato l'esclusiva dell'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici.

L'articolo 1° afferma: « L'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura, e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato ». Successivamente, agli articoli 6 e 7, la legge conferisce l'autorizzazione di sostituirsi allo Stato, al C.O.N.I. per quanto riguarda le scommesse sul gioco del calcio e all'U.N.I.R.E. per quanto riguarda le scommesse sulle corse dei cavalli, imponendo al C.O.N.I. e all'U.N.I.R.E. una tassa del 16 per cento sugli introiti lordi.

Nella legge n. 581 del 1951, è articolata solo la regolamentazione procedurale delle for-

malità necessarie che vengono imposte per il regolare svolgimento dei concorsi pronostici.

Nella legge n. 1379 del 1951 si pongono nuove aliquote per la « tassa unica » e precisamente nella latitudine dall'8 al 23 per cento in rapporto agli introiti globali.

Nella legge n. 110 del 1953 la latitudine delle aliquote della « tassa unica » viene portata dal 23 per cento al 45 per cento, sempre in rapporto al monte globale lordo delle poste; e nella legge n. 358 del 1959 infine, che è in atto, viene stabilito:

a) la « tassa unica » viene mantenuta nella latitudine dal 23 al 43 per cento in rapporto al monte globale lordo delle poste pagate.

b) viene stabilito che il monte premi per i concorsi pronostici demandati al C.O.N.I. e all'U.N.I.R.E. è fissato nella misura del 56 per cento delle poste pagate al netto della « tassa unica »;

c) che per i concorsi direttamente gestiti dallo Stato il monte premi viene fissato nella misura del 35 per cento sull'ammontare lordo delle poste pagate.

Ne era nata qualche cavillosa interpretazione circa la assoggettabilità o meno dei premi all'imposta di ricchezza mobile e complementare dallo Stato, in quanto che, mentre per le autorizzazioni demandate al C.O.N.I. e all'U.N.I.R.E. nella legge si dice che i premi vengono colpiti con una « tassa unica », per i concorsi pronostici direttamente gestiti dallo Stato, nell'articolazione non si parlava di tassa, sebbene, di fatto, come avviene per il lotto, la tassa è implicita fra il monte delle poste che vengono pagate e la percentuale relativamente modesta che lo Stato riserva ai vincitori.

La proposta di legge in oggetto ha pertanto due scopi: assolvere da ogni ulteriore tributo i premi di concorsi pronostici e similari direttamente gestiti dallo Stato; dare al capitolo intestato all'ufficio delle imposte dirette uno specifico accredito in rapporto a quella parte di poste pagate che lo Stato trattiene già o con il criterio della « tassa unica » o con il criterio della avocazione del 65 per cento delle poste non pagate per quei concorsi pronostici e similari che lo Stato gestisce direttamente.

Tuttavia l'eccezione che è stata sollevata e che con questo disegno di legge n. 3137 viene risolta, ha anche degli aspetti un poco capziosi; non si può però negare che abbia la sua ragione di essere per una più razionale imputazione di un'entrata sostanzialmente fiscale che non trovava però nessuna contropartita nel capitolo delle imposte dirette.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1961

Una pretesa cavillosità si assolve in questa forma, per cui i premi corrisposti dall'« Enalotto » dovrebbero soggiacere alla ricchezza mobile e alla complementare, non essendo stata pagata su questo tipo di scommessa alcuna tassa. Nella relazione presentata dal Ministero al Senato è detto che sarebbe come tassare anche le vincite del lotto.

Stabiliamo allora che queste entrate dello Stato nelle varie misure vengano imputate alla Direzione generale delle imposte dirette. Anche il 30-40 per cento, per esempio, del monte premi del totocalcio o del totip, andava nel capitolo apposito delle scommesse.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. A me sembra questa una manovra tecnico-formale non del tutto regolare: noi abbiamo sempre individuato i proventi dal lotto, lotterie *et similia* sotto una voce particolare che si chiama appunto « proventi del lotto, lotterie, ecc. », ossia come un tributo particolare.

Perché lo Stato, in mancanza di meglio e non volendo sposare miglior causa — reperendo per esempio l'imposta complementare che viene molteplici volte evasa — ha incrementato, senza dubbio con ogni mezzo, un gioco che dà un provento che a mio parere deve essere esplicitamente scoraggiato?

Dal « lotto » di un tempo è nato il « totocalcio », poi il « totip »; poi il « totocalcio » si è esteso anche al « totociclismo », quindi è venuto fuori l'« Enalotto ». A proposito dell'E.N.A.L.: qui il discorso sarebbe molto più importante. Esso andò in disastroso fallimento, in bancarotta pluriaggravata; si disse, allora, di questo ente che dovrebbe avere una funzione « culturale, ricreativa ed educativa dei lavoratori »: autorizziamolo a questo lavoro « culturale, ricreativo ed educativo » che sono le giocate al lotto...

Signor Presidente, mi appello alla sua equità: noi riteniamo che questa sia una legge poco ortodossa; riteniamo perciò che convenga rivederla — tanto più che non vi è alcuna urgenza — con maggiore attenzione, e che convenga altresì, in altra occasione, approfondire il discorso circa altri particolari, qui non citati, come per esempio l'attribuzione della parte del monte premi non distribuito ai vincitori.

Anche per l'« Enalotto » deve essere destinata a premi una parte delle quote che non vanno distribuite; questo per garantire, per sviluppare certe attività originariamente demandate all'Ente nazionale assistenza lavoratori, e successivamente abbandonate comple-

tamente per trasformare questo ente unicamente in una organizzazione che gestisce un giuoco a pronostici.

PRESIDENTE. Questo provvedimento dà una risposta a una controversia talvolta sorta tra i percettori dei premi e il fisco, il quale ha avanzato la pretesa di percepire sulla parte del premio quanto meno l'imposta complementare.

L'articolo 1 dice che « i proventi derivanti allo Stato dall'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sono sostitutivi della imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare afferenti ai premi corrisposti ai vincitori ». In altre parole, la vincita che si fa è una vincita al netto, su di essa non deve più essere scontata nessuna imposta!

Nell'articolo 2 si prevede la classificazione delle entrate di questi tributi, i quali non hanno mai avuto un'imputazione unica, bensì una imputazione plurima. Si calcola che l'aliquota del 12,25 per cento del netto dello Stato è da considerarsi il corrispettivo della imposta, di cui viene ad essere liberato colui che, avendo vinto, vince al netto.

La riduzione da tre a due voci di cui all'articolo 2, con la evidenziazione della imputazione al capitolo intestato alla Direzione generale delle imposte dirette, ribadisce in modo più chiaro quanto è affermato nell'articolo 1, dove si asserisce che la vincita è al netto; nell'articolo 2, poi, si dimostra che l'imposta che avrebbe dovuto essere pagata su quella vincita al lotto viene, per trattenuta, imputata in un capitolo della direzione generale delle imposte dirette. Sicché, è la legge stessa che esaurisce in sé qualsiasi interrogativo che potesse sorgere al riguardo.

Onorevole Raffaelli, ritengo, insomma, che il provvedimento possa soddisfarla!

RAFFAELLI. Pur con le riserve già espresse in merito all'attuale attività dell'Enal non mi opporrò all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

I proventi derivanti allo Stato dall'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici, di cui agli articoli 1 e 2 del de-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1961

creto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sono sostitutivi dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare afferenti ai premi corrisposti ai vincitori.

(È approvato).

ART. 2.

I proventi indicati nel precedente articolo affluiscono al bilancio dell'entrata come segue: per una quota calcolata nella misura del 12,25 per cento dell'incasso lordo delle poste, in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle imposte dirette;

per la rimanenza, in apposito capitolo intestato all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

«Autorizzazione agli istituti esercenti il credito fondiario a derogare alla loro competenza territoriale per operazioni nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno» (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3080):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

«Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di

ordine pubblico, alle indennità di trasferta, di missione e di marcia ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed agli appartenenti all'Arma dei carabinieri» (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3099):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

«Proroga al 31 dicembre 1963 dei termini relativi alla circolazione dei biglietti della Banca d'Italia da lire cinquecento» (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3100):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

«Trattamento tributario dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato» (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3137):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armani, Bigi, Bima, Castellucci, Curti Aurelio, D'Arezzo, Giglia, Maxia, Mello Grand, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Radi, Raffaelli, Raucci, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Schiratti, Terragni, Togni Giulio Bruno, Turnaturi, Valsecchi, Zugno.

La seduta termina alle 13,40.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI